



Realmente Vicini *Impresa*

TUTELA LA TUA IMPRESA DAGLI EVENTI ATMOSFERICI
E CATASTROFALI
TUTELA DELLA PROPRIETÀ E DEL PATRIMONIO

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **REALE
MUTUA**

TOGETHER MORE



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE REALMENTE VICINI IMPRESA

Mod. 5462 INC
Ed. 01/2025

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE (8-20, dal lun a ven)	800 320 320

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. L'accesso è gratuito previa registrazione.

INTRODUZIONE

Con il crescere degli eventi climatici avversi si rende sempre più necessario ricorrere a strumenti assicurativi adeguati per tutelare il proprio patrimonio.

Realmente Vicini Impresa è il prodotto di Reale Mutua dedicato al mondo delle imprese che desidera tutelare il proprio patrimonio imprenditoriale dagli eventi catastrofali e dagli eventi atmosferici.

Questo prodotto offre una molteplicità di combinazioni che permette la realizzazione di una soluzione assicurativa personalizzata all'esigenza specifica dell'assicurato.

L'imprenditore ha la possibilità di assicurare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uno o più dei seguenti beni:

- *Fabbricati* industriali;
- *Fabbricati* civili;
- *Terreni*;
- *Macchinari*;
- *Merci*.

Per stipulare la *polizza* è necessario acquistare la Sezione Eventi Catastrofali.

Sezione Eventi Catastrofali

La sezione comprende le seguenti garanzie acquistabili anche separatamente:

- **Terremoto**;
- **Alluvione, inondazione, esondazione**;
- **Frana**.

Tali garanzie operano su tutti i *beni assicurati* per cui è stata definita una *somma assicurata*.

Sezione Eventi Atmosferici

La sezione comprende le seguenti garanzie:

- **Vento e Grandine**;
- **Elementi fragili** (condizione facoltativa);
- **Allagamento** (condizione facoltativa);
- **Sovraccarico Neve** (condizione facoltativa).

Tali garanzie operano su tutti i *beni assicurati* per cui è stata definita una *somma assicurata*.

Inoltre, in abbinamento ad almeno una delle precedenti, potranno essere attivate anche singolarmente le seguenti sezioni:

Sezione Condizioni Aggiuntive

- **Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento** dei *beni assicurati* danneggiati o distrutti;
- **Prezzo di vendita su merci**: per assicurare le *merci* al loro valore di vendita.

Sezione **Danni indiretti**

La *polizza* permette di aggiungere anche una o più coperture per i danni derivanti da una eventuale interruzione totale o parziale dell'*attività* assicurata:

- **Maggiori costi:** è possibile disporre di una somma dedicata al rimborso di eventuali spese necessarie per proseguire l'*attività*;
- **Indennità aggiuntiva:** è possibile prevedere una percentuale in aggiunta all'*indennizzo* previsto;
- **Perdita pigioni:** è possibile disporre di una somma da dedicare al rimborso di eventuali pigioni non percepite a causa dell'inagibilità del *fabbricato*.



All'interno delle condizioni di *assicurazione* sono presenti dei box di consultazione che indicano gli aspetti più importanti, le precisazioni utili sull'*assicurazione* e spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box ha solo una finalità esplicativa e non ha valore contrattuale.

Nota bene:

- i termini utilizzati in corsivo hanno il significato, sia al singolare sia al plurale, specificato nel glossario delle condizioni di *assicurazione*;
- le parti in grassetto devono essere lette attentamente dal *contraente/assicurato*.

INDICE

INTRODUZIONE	2
GLOSSARIO	9
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	17
 1 CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI <i>CONTRAENTE/ASSICURATO</i>	17
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio	17
1.2 Diminuzione o aggravamento del rischio	17
1.3 Buona fede	17
1.4 Come comunicare con Reale Mutua	17
 2 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE	18
2.1 Pagamento del <i>premio</i> ed efficacia dell' <i>assicurazione</i>	18
2.2 Durata e rinnovo dell' <i>assicurazione</i>	18
 3 COME POSSO DISDIRE E RECEDERE DALLA <i>POLIZZA</i>	20
3.1 <i>Assicurazione</i> connessa a mutuo o altro contratto di finanziamento - premio unico	20
3.2 Disdetta dell' <i>assicurazione</i>	20
3.3 Recesso anticipato dall' <i>assicurazione</i>	21
3.4 Recesso in caso di <i>sinistro</i>	21
 4 QUANDO E COME DEVO PAGARE	21
4.1 Frazionamento del <i>premio</i>	21
4.2 Oneri fiscali	21
4.3 Indicizzazione della <i>polizza</i>	21
<i>i</i> 5 ALTRE INFORMAZIONI	22
5.1 Modifiche dell' <i>assicurazione</i>	22
5.2 Altri contratti assicurativi	22
5.3 Ispezione dei <i>beni assicurati</i> - verifiche e controlli	22
5.4 Norme richiamate nell' <i>assicurazione</i>	22
5.5 Rinvio alle norme di legge	23

5.6	Rinuncia alla rivalsa	23
5.7	Altri impedimenti all'operatività dell' <i>assicurazione</i>	23
5.8	Cessione e alienazione	23

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI 24

	6 CHE COSA È ASSICURATO	24
6.1	Rischio assicurato	24
	7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	25
7.1	Forma di <i>assicurazione</i> - valore dei <i>beni assicurati</i>	25
7.2	Dove sono garantiti i <i>beni assicurati</i>	25
7.3	Unico <i>sinistro</i>	25
7.4	<i>Scoperti, minimi di scoperto e limiti di indennizzo</i>	26
7.5	Periodo di carenza della copertura	26
	8 CHE COSA NON È ASSICURATO	28
8.1	Rischi esclusi	28
8.2	Beni esclusi	30
	9 TABELLA RIASSUNTIVA DI <i>SCOPERTI, MINIMI DI SCOPERTO, LIMITI DI INDENNIZZO</i>	31
9.1	Riepilogo di <i>scoperti, minimi di scoperto e limiti di indennizzo</i>	31
	10 COSA FARE IN CASO DI <i>SINISTRO</i>	32
10.1	Titolarità dei diritti nascenti dalla <i>polizza</i>	32
10.2	Obblighi in caso di <i>sinistro</i>	32
10.3	Esagerazione dolosa del danno	33
10.4	Procedura per la valutazione del danno	33
10.5	Mandato dei periti	33
10.6	Determinazione del danno	34
10.7	Assicurazione parziale e deroga alla <i>regola proporzionale</i>	36
10.8	Anticipo sull' <i>indennizzo</i>	36
10.9	Operazioni peritali	36
10.10	Garanzia fidejussoria sull' <i>indennizzo</i>	36
10.11	<i>Indennizzo separato</i>	37
10.12	Pagamento dell' <i>indennizzo</i>	37

SEZIONE CONDIZIONI AGGIUNTIVE	38
 11 CHE COSA È ASSICURATO	38
11.1 Spese demolizione, sgombero e ricollocamento	38
11.2 Prezzo di vendita	38
SEZIONE DANNI INDIRETTI	39
 12 CHE COSA È ASSICURATO	39
12.1 Rischio assicurato - Garanzia maggiori costi	39
12.2 Rischio assicurato - Garanzia indennità aggiuntiva	39
12.3 Rischio assicurato - Garanzia perdita pigioni	40
12.4 TABELLA RIASSUNTIVA DI <i>SCOPERTI, FRANCHIGIE E PERIODO DI INDENNIZZO</i>	40
 13 CHE COSA NON È ASSICURATO	41
 14 COSA FARE IN CASO DI <i>SINISTRO</i>	42
14.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla <i>polizza</i>	42
14.2 Obblighi in caso di <i>sinistro</i>	42
14.3 Esagerazione dolosa del danno	42
14.4 Procedura per la valutazione del danno	42
14.5 Mandato dei periti	43
14.6 Pagamento dell' <i>indennizzo</i>	43
SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI	44
 15 CHE COSA È ASSICURATO	44
15.1 Vento e Grandine	44
15.2 Condizioni facoltative	45
 16 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	47
16.1 Forma di assicurazione - Valore dei <i>beni assicurati</i>	47
16.2 Dove sono garantiti i <i>beni assicurati</i>	47
16.3 <i>Scoperti, minimi di scoperto e limiti di indennizzo</i>	47
 17 CHE COSA NON È ASSICURATO	49
17.1 Rischi esclusi	49
17.2 Beni esclusi	50

⚠	18	TABELLA RIASSUNTIVA DI <i>SCOPERTI, MINIMI DI SCOPERTO, LIMITI DI INDENNIZZO</i>	52
	18.1	Riepilogo di <i>scoperti, minimi di scoperto e limiti di indennizzo</i>	52
📄	19	COSA FARE IN CASO DI <i>SINISTRO</i>	54
	19.1	Titolarità dei diritti nascenti dalla <i>polizza</i>	54
	19.2	Obblighi in caso di <i>sinistro</i>	54
	19.3	Esagerazione dolosa del danno	55
	19.4	Procedura per la valutazione del danno	55
	19.5	Mandato dei periti	55
	19.6	Determinazione del danno	56
	19.7	Assicurazione parziale e deroga alla <i>regola proporzionale</i>	57
	19.8	Anticipo sull' <i>indennizzo</i>	58
	19.9	Operazioni peritali	58
	19.10	Garanzia fidejussoria sull' <i>indennizzo</i>	58
	19.11	<i>Indennizzo</i> separato	58
	19.12	Pagamento dell' <i>indennizzo</i>	59
		APPENDICE 1 - NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELL'ASSICURAZIONE	60

LEGENDA



CHE COSA È ASSICURATO

Descrizione delle garanzie previste dal prodotto.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Funzionamento di alcune garanzie, con eventuale indicazione del loro perimetro di applicazione, delle limitazioni e dei casi in cui non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Indicazione di quali persone o beni non possono essere assicurati e quali eventi sono esclusi dalla *polizza*.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepilogo per ogni singola garanzia di *limiti di indennizzo*, *franchigie* e scoperti.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Procedura per la denuncia di *sinistro*, contatti di riferimento, documentazione da consegnare, tempistiche di accertamento del *sinistro* e liquidazione dell'*indennizzo*.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ASSICURATO

Obblighi del *contraente/assicurato* sia al momento dell'acquisto, sia durante tutta la durata del contratto.



COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALLA POLIZZA

Modalità di scioglimento del contratto.



QUANDO E COME DEVO PAGARE

Modalità di pagamento dei *premi* e altre informazioni che possono influire sul *premio di polizza*.



DOVE VALE LA COPERTURA

Paesi in cui sono valide le singole garanzie.



ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni presenti solo nella Sezione del contratto denominata "Norme comuni a tutte le garanzie".



GLOSSARIO

I termini utilizzati in corsivo hanno il significato, sia al singolare sia al plurale, specificato di seguito.

ALLAGAMENTO

Eccesso o accumulo di acqua piovana in luogo normalmente asciutto non dovuto ad *alluvione, inondazione, esondazione* e rotture accidentali di tubazioni diverse da gronde e pluviali.

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, da qualunque causa provocata.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata prevista sul *modulo di polizza*.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati inclusi sistemi operativi, relative unità periferiche e di trasmissione /ricezione dati, purché non a corredo o al servizio del *macchinario*.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'assicurato può variare a seconda delle Sezioni e delle garanzie previste dalla *polizza*;
- l'assicurato e il *contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ATTIVITÀ

L'attività di impresa dichiarata dal *contraente* e riportata sul *modulo di polizza*.

AZIENDA

Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'*attività*.

BATTERIE DI ACCUMULO

Batterie che accumulano l'energia prodotta da un *impianto fotovoltaico* per renderla disponibile all'utilizzo in un momento temporalmente differito rispetto alla sua produzione.

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

- a) modelli, stampi, clichés, messe in carta, cartoni per telai, lastre e cilindri e simili;
- b) archivi, documenti, registri, disegni cartacei;
- c) dati informatici e relativi supporti;
- d) programmi in licenza d'uso.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto dell'*assicurazione*, indicati sul *modulo di polizza*, per i quali opera la garanzia.

BENI INATTIVI

Macchinario, impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente oppure che, nel corso dell'*annualità assicurativa*, non siano stati utilizzati per un periodo superiore a 180 giorni anche non continuativi e che non abbiano contribuito alla determinazione dei ricavi di vendita, salvo non si tratti di beni che vengono utilizzati in processi produttivi di carattere stagionale.



BONIFICA

Complesso di lavori e opere necessari per prosciugare e risanare, a fini produttivi e igienici, *terreni* colpiti da *terremoto*, *alluvione*, *inondazione*, *esondazione* e *frana*.

Non rientrano in questa definizione gli interventi per il risanamento da inquinamento ambientale o da contaminazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*.

Il contraente e l'*assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti all'*assicurato*:

- dall'impossibilità di usare o impiegare, in tutto o in parte, il *bene assicurato* colpito da un *sinistro*;
- da esborsi o spese impreviste in conseguenza di un *sinistro*.

DANNO ACCERTATO

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di *assicurazione*, senza tenere conto di *franchigie*, *scoperti* e di *limiti di indennizzo* eventualmente previsti.

DANNO INDENNIZZABILE

Il *danno accertato* a cui sono stati applicati i *limiti di indennizzo*, le *franchigie* e gli *scoperti* eventualmente previsti.



Esempio di *danno indennizzabile* con l'applicazione dello *scoperto* su garanzia a *valore intero* con *limite di indennizzo*

<i>Somma assicurata</i>	€ 2.000.000
<i>Valore a nuovo</i> o <i>preesistenza</i>	€ 1.890.000
<i>Limite di indennizzo</i> 70% da applicare sulla <i>somma assicurata</i>	€ 1.400.000
<i>Danno accertato</i>	€ 1.600.000
<i>Scoperto</i> 10% da applicare al <i>danno accertato</i>	€ 160.000
Importo al netto dello <i>scoperto</i>	€ 1.440.000
<i>Danno indennizzabile</i> = <i>Limite di indennizzo</i>	€ 1.400.000
<i>Indennizzo liquidato</i>	€ 1.400.000



Esempio di *danno indennizzabile* con l'applicazione dello *scoperto* su garanzia a *valore intero* senza *limite di indennizzo*

<i>Somma assicurata</i>	€ 2.000.000
<i>Valore a nuovo</i> o <i>preesistenza</i>	€ 1.890.000
<i>Danno accertato</i>	€ 1.600.000
<i>Scoperto</i> 10% da applicare al <i>danno accertato</i>	€ 160.000
<i>Danno indennizzabile</i>	€ 1.440.000
<i>Indennizzo liquidato</i>	€ 1.440.000



Esempio di danno indennizzabile con l'applicazione dello scoperto su garanzia a primo rischio assoluto con limite di indennizzo con danno accertato superiore alla somma assicurata

Somma assicurata	€ 100.000
Limite di indennizzo 70% da applicare alla somma assicurata	€ 70.000
Danno accertato	€ 120.000
Scoperto 10% da applicare alla somma assicurata	€ 10.000
Danno indennizzabile	€ 70.000
Indennizzo liquidato	€ 70.000



Esempio di danno indennizzabile con l'applicazione dello scoperto su garanzia a primo rischio assoluto con limite di indennizzo con danno accertato inferiore alla somma assicurata

Somma assicurata	€ 100.000
Limite di indennizzo 70% da applicare alla somma assicurata	€ 70.000
Danno accertato	€ 50.000
Scoperto 10% da applicare al danno accertato	€ 5.000
Danno indennizzabile	€ 45.000
Indennizzo liquidato	€ 45.000



Esempio di danno indennizzabile con l'applicazione dello scoperto su garanzia a primo rischio assoluto senza limite di indennizzo

Somma assicurata	€ 100.000
Danno accertato	€ 120.000
Scoperto 10% da applicare alla somma assicurata	€ 10.000
Danno indennizzabile	€ 90.000
Indennizzo liquidato	€ 90.000



DIPENDENZE

I magazzini, gli uffici, i centri elaborazione dati, le abitazioni e le relative pertinenze, locali destinati ad attività di carattere sociale e aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque.

ELEMENTI FRAGILI

Insegne, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica (diversi da *tendostrutture*, *tensostrutture*, *strutture pressostatiche*, isolamento termico delle pareti esterne), lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, anche se facenti parte di serramenti.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

FABBRICATO

La costruzione edile o il complesso di costruzioni edili o la porzione di una costruzione edile secondo quanto riportato sul *modulo di polizza*, dove si svolge l'*attività*.

Il fabbricato comprende:

- tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e lastre ancorate al fabbricato;
- opere di fondazione o interrate, compresa la rete fognaria, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, celle frigorifere, se parti integranti o costituenti il fabbricato;
- eventuali *dipendenze, tendostrutture, tensostrutture, strutture pressostatiche*;
- i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, antincendio, di allarme, di comunicazione e segnalazione, videosorveglianza, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, antenne, scale mobili.

In caso di *polizza* riguardante una porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Non rientrano in questa definizione: *gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, i parchi, i giardini, gli alberi.*

FABBRICATO ABUSIVO

Edificio realizzato in assenza di permessi o realizzato in piena difformità rispetto al permesso stesso.

FABBRICATO COLLABENTE

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o che non si possa rendere utilizzabile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

FATTURATO

L'ammontare dei ricavi della vendita di prodotti e *merci* o della prestazione di servizi dell'*attività* indicati per competenza, al netto di resi, sconti, abbuoni commerciali e delle imposte connesse con la vendita (art. 2425 bis Codice civile), come da voce A1) del bilancio secondo IV direttiva CEE.

FLASH FLOODS (bombe d'acqua)

Rapido *allagamento* dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto o conseguente all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.

FRANA

Rapido movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'*assicurato*, che viene dedotta:

- 1) per le garanzie prestate a *valore intero*: dall'importo del *danno accertato*;
- 2) per le garanzie prestate a *primo rischio assoluto*:
 - dal *danno accertato* quando questo è inferiore alla *somma assicurata*;
 - dalla *somma assicurata* quando il *danno accertato* è uguale o superiore alla *somma assicurata*.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

- Impianto fotovoltaico
Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, cablaggi, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati, trasformatori, *batterie di accumulo* e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.
Rientrano in questa definizione le stazioni di ricarica esclusivamente se presenti al momento della realizzazione dell'impianto nonché le linee di distribuzione o trasmissione di energia di pertinenza dell'impianto poste **entro 300 metri dal perimetro del medesimo**.

- **Impianto solare termico**

Sistema di produzione di energia termica costituito da macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *fabbricato* sul quale è montato l'impianto solare termico e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

- **Impianto eolico**

Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da macchinario azionato dal vento che converte l'energia meccanica in energia elettrica e che comprende uno o più aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna e relative parti murarie, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e fino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale **entro 300 metri dal perimetro del medesimo**, parti edili al servizio esclusivo del medesimo e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati.

Rientrano in questa definizione le stazioni di ricarica esclusivamente se presenti al momento della realizzazione dell'impianto.

- **Impianto di produzione di energia elettrica a biomassa/biogas**

Impianto atto alla produzione di energia elettrica con utilizzo di biomassa, ottenuta sia per combustione diretta delle biomasse, mediante particolari procedimenti tendenti a migliorare l'efficienza, sia mediante pirolisi, sia mediante estrazione di gas di sintesi (syngas) tramite gassificazione. Per biomassa si intendono materiali di origine animale e anche vegetale che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione e sono utilizzati per la produzione di energia. I combustibili fossili quali petrolio, carbone, metano e similari non possono essere considerati come biomassa.

Si intendono comprese le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale entro 300 metri dal perimetro del medesimo.

- **Impianto idroelettrico**

Impianto atto alla produzione di energia elettrica che trasforma l'energia idraulica di un corso d'acqua, naturale o artificiale, in energia elettrica comprese condotte forzate ed opere di presa **e le linee di distribuzione o trasmissione di energia elettrica di pertinenza dell'impianto sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale sempreché entro 300 metri dal perimetro del medesimo.**



INCENDIO

La combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua corrisponde in caso di *sinistro*; quando è previsto un sottolimito questo è da intendersi quale parte del limite di *indennizzo*.

Se precisato con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

MACCHINARI

Tutti i beni, compresi gli impianti, le attrezzature industriali e commerciali e i *beni assicurabili a condizioni speciali*, attinenti, connessi, relativi all'*attività* che si trovano presso l'*ubicazione*.

Non rientrano in questa definizione:

- **i veicoli iscritti al PRA;**
- **il *fabbricato*;**
- **le *merci*;**
- **gli *impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*,**
- **il *terreno*.**

MAREGGIATA

Moto ondoso anomalo del mare causato dall'azione del vento.

MAREMOTO

Serie di onde marine di eccezionali dimensioni che si generano a seguito di *terremoto*.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, *beni assicurabili a condizioni speciali*, supporti, scarti e ritagli di lavorazione.

MINIMO DI SCOPERTO

L'importo minimo dello *scoperto* espresso in cifra assoluta.

MODULO DI POLIZZA

Il documento che riporta i dati anagrafici del *contraente*, la sede legale dell'*azienda*, le *ubicazioni* assicurate, i dati necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni, le garanzie e le scelte del *contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *parti*. (Mod. 5460 INC).

MW

Mechanical Work, che corrisponde alla magnitudo di momento sismico, legata all'energia totale sviluppata dal *terremoto*.

OGGETTI PREGIATI

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti d'arte e di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, orologi da polso e da tasca, collezioni in genere, pellicce.

PARTI

Il *contraente* e Reale Mutua.

PERIODO DI INDENNIZZO

Periodo:

- necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei *beni assicurati*, danneggiati o distrutti;
- durante il quale i risultati dell'*azienda* risentono delle conseguenze del *sinistro*.

Esso ha inizio al momento del *sinistro* e ha come durata massima il periodo indicato nelle rispettive garanzie della Sezione *Danni indiretti* e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della *polizza* avvenute posteriormente alla data del *sinistro*.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

POSIZIONAMENTO A TERRA

Prevede che i pannelli fotovoltaici, solari/termici o l'impianto eolico siano installati a terra.

POSIZIONAMENTO A TETTO

Prevede che i pannelli fotovoltaici, solari/termici o l'impianto eolico siano installati sul tetto di un *fabbricato*.

Non rientra in questa definizione l'impianto con *posizionamento speciale*.

POSIZIONAMENTO SPECIALE

Prevede che i pannelli fotovoltaici, solari/termici o l'impianto eolico siano installati in tutto o in parte su:

- tettoie e pensiline;
- serre;
- *tensostrutture*;
- *tendostrutture*;
- *fabbricati* aperti da uno o più lati;
- *fabbricati* con strutture portanti verticali in materiali combustibili;
- altri posizionamenti indicati in *polizza*.



PREMIO

Importo che l'*assicurato* deve pagare a Reale Mutua come corrispettivo del contratto di *assicurazione*.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

Non rientrano nella definizione di preziosi gli orologi da polso o da tasca.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, a prescindere dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* senza l'applicazione della *regola proporzionale*.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero*, la *somma assicurata* per ciascun *bene assicurato* indicata sul *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art.1907 del Codice civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

In caso di coesistenza di *scoperto* e *franchigia* quest'ultima verrà considerata quale *minimo di scoperto*.

SCOPERTO

Importo che rimane a carico dell'*assicurato*, espresso in percentuale, che viene dedotto:

- 1) per le garanzie prestate a *valore intero*: dall'importo del *danno accertato*;
- 2) per le garanzie prestate a *primo rischio assoluto*:
 - dal *danno accertato* quando questo è inferiore alla *somma assicurata*;
 - dalla *somma assicurata* quando il *danno accertato* è uguale o superiore alla *somma assicurata*.

In caso di coesistenza di *scoperto* e *franchigia* quest'ultima verrà considerata quale *minimo di scoperto*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

Non rientrano in questa definizione gli effetti del gelo e del colpo d'ariete.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SOMMA ASSICURATA

Valore, quale libera determinazione del *contraente*, indicato sul *modulo di polizza* in base al quale è sottoscritta la *polizza*.

STRUTTURE PRESSOSTATICHE

Strutture realizzate con materiali mantenuti in posizione tramite pressione in genere forzata dell'aria.

TENDOSTRUTTURE

Strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al *fabbricato*, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

TENSOSTRUTTURE

Strutture i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

TERREMOTO (SISMA)

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TERRENO

Strato superficiale non a contatto con le acque sotteranee, che ricopre la crosta terrestre.



TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

UBICAZIONE

L'indirizzo, le coordinate GPS o l'indicazione toponomastica, in cui si trovano i *beni assicurati*.

VALORE A NUOVO

Il valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire il *bene assicurato*, senza tenere conto del degrado e del rendimento economico e uso escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione, artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il *valore a nuovo* al netto di ogni circostanza influente, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato del *bene assicurato* danneggiato o sottratto o la somma necessaria per l'acquisto di un bene simile o equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'*attività* ed esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

VEICOLI

Autovetture, motocicli, ciclomotori e altri mezzi a motore ricoverati presso l'azienda, in quanto oggetto dell'*attività* della stessa, sia destinati alla vendita sia per lavori di riparazione, manutenzione o trasformazione.
Sono compresi i veicoli nuovi o usati iscritti al P.R.A o ancora da immatricolare.



NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1. CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI *CONTRAENTE/ ASSICURATO*



1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il *contraente/assicurato* deve fornire dichiarazioni precise e veritiere in fase di stipulazione.

In caso contrario le dichiarazioni inesatte o reticenti relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* e la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione, con lettera raccomandata AR o PEC, del *contraente/assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Il *contraente* deve comunicare a Reale Mutua, mediante lettera raccomandata AR o PEC, eventuali aggravamenti del rischio.

Gli *aggravamenti di rischio* non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* o la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.



1.3 BUONA FEDE

In parziale deroga agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice civile, per circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono le dichiarazioni del *contraente* e quanto riportato sul *modulo di polizza*.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *contraente* all'atto della stipula dell'*assicurazione* o nel corso della validità della stessa, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano la decadenza dal diritto all'*indennizzo* né la riduzione dello stesso se tali circostanze non sono relative a caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio e l'*assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

Reale Mutua ha il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.4 COME COMUNICARE CON REALE MUTUA

Il *contraente* per comunicare con Reale Mutua deve fare riferimento ai seguenti indirizzi, ad eccezione dei casi esplicitamente previsti:

- raccomandata A/R: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia);
- PEC: realemutua@pec.realemutua.it

2. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE



2.1 PAGAMENTO DEL *PREMIO* E EFFICACIA DELL'*ASSICURAZIONE*

L'*assicurazione* è attiva dalle ore 24 del giorno:

- indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *premio*, se successivo alla data indicata sul *modulo di polizza*.

In caso di mancato pagamento dei *premio* delle rate di *premio* successive, le garanzie sono comunque attive fino alle ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza dell'*assicurazione* (ai sensi del art. 1901 del Codice civile).

Il *premio* è sempre determinato per *annualità assicurativa* ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento.

Resta salvo quanto indicato al punto 7.5 "Periodo di carenza della copertura".



Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del *premio*

Polizza emessa e firmata il 28 maggio.

Giorno indicato sul *modulo di polizza* per l'effetto dell'*assicurazione*: 28 maggio.

- prima rata di *premio* pagata = 28 maggio al momento dell'emissione
l'*assicurazione* inizia ad avere effetto alle ore 24 del 28 maggio
- prima rata di *premio* pagata = 31 maggio (3 giorni dall'emissione)
l'*assicurazione* inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.



2.2 DURATA E RINNOVO DELL'*ASSICURAZIONE*

La presente *assicurazione* ha la durata indicata sul *modulo di polizza* (mod.5460 INC)

Se l'*assicurazione* è stipulata con il tacito rinnovo (indicazione "SI" sul *modulo di polizza* nella casella "tacito rinnovo"), a ciascuna scadenza, la durata della stessa sarà prorogata di un ulteriore anno, alle medesime condizioni, salvo disdetta di una delle *parti* ai sensi dell'art. 3.2.

Reale Mutua, in alternativa alla disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, potrà proporre al *contraente* la modifica di una o più delle condizioni contrattuali sotto elencate, qualora tale modifica sia motivata da:

- leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità a cui Reale Mutua è tenuta ad adeguarsi;
- modifiche oggettive alle basi tecniche della tariffa rispetto a quelle esistenti al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Reale Mutua, al ricorrere anche di una sola delle suddette motivazioni, potrà proporre la modifica di una o più delle condizioni contrattuali riguardanti:

- a) l'importo del *premio* annuale;
- b) il valore percentuale dello *scoperto*;
- c) il valore del *minimo di scoperto*;
- d) il valore percentuale del *limite di indennizzo*;
- e) il valore assoluto del *limite di indennizzo*.

Le modifiche relative ai punti b) c) d) e) saranno contenute nei limiti riportati di seguito, con riferimento alle singole garanzie:

Per le garanzie 6.1 a) *Terremoto*, 6.1 b) *Alluvione, inondazione, esondazione* e 6.1 c) *Frana*:

- la percentuale dello *scoperto* può essere elevata fino al 15%, ma comunque non oltre il doppio del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*. Se l'*assicurazione* non prevede un valore di *scoperto* Reale Mutua potrà proporre uno compreso tra il 10% e il 15%

Per le garanzie 15.1 – 1) Vento e 15.1+2) Grandine:

- la percentuale dello *scoperto* può essere elevata fino al 40%, ma comunque non oltre il doppio del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- il *minimo di scoperto* può essere elevata fino a € 50.000, ma comunque non oltre il doppio del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- il *limite di indennizzo* in percentuale sulle *somme assicurate* può essere ridotto fino al valore del 20%, ma comunque la riduzione non può essere superiore ad un terzo del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Per la garanzia 15.2 A) *Elementi fragili*:

- la percentuale dello *scoperto* può essere elevata fino al 40%, ma comunque non oltre il doppio del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- il *minimo di scoperto* può essere elevata fino a € 50.000, ma comunque non oltre il doppio del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- il *limite di indennizzo* in valore assoluto può essere ridotto fino a € 5.000, ma comunque non può essere ridotto di più di un terzo del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Per le garanzie 15.2 B) *Allagamento*:

- la percentuale dello *scoperto* può essere elevata fino al 40%, ma comunque non oltre il doppio del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- il *minimo di scoperto* può essere elevata fino a € 200.000, ma comunque non oltre il doppio del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- il *limite di indennizzo* in percentuale sulle *somme assicurate* può essere ridotto fino al valore del 20%, ma comunque non può essere ridotto di più di un terzo del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*.



Per le garanzie 15.2 C) *Sovraccarico neve*:

- la percentuale dello *scoperto* può essere elevata fino al 40%, ma comunque non oltre il doppio del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- il *minimo di scoperto* può essere elevata fino a € 50.000, ma comunque non oltre il doppio del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- il *limite di indennizzo* in percentuale sulle *somme assicurate* può essere ridotto fino al valore del 20%, ma comunque non può essere ridotto di più di un terzo del valore previsto al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Ricevuta la proposta di modifica, il pagamento da parte del *contraente* del *premio* previsto e comunicato per l'annualità successiva equivale ad accettazione delle modifiche contrattuali e comporta la proroga dell'*assicurazione* con le variazioni comunicate nella proposta, ferme tutte le altre condizioni. Il mancato pagamento del *premio* previsto per l'annualità successiva da parte del *contraente*, entro la scadenza dell'*assicurazione*, si intenderà quale rifiuto della proposta di modifica contrattuale con conseguente cessazione dell'*assicurazione* alla medesima data di scadenza.

3. COME POSSO DISDIRE E RECEDERE DALLA POLIZZA



3.1 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Se l'*assicurazione* è connessa a mutuo o altro contratto di finanziamento, con *premio* unico già pagato anticipatamente, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l'*assicurato* può, in via alternativa:

- a) chiedere la continuazione dell'*assicurazione* a favore del nuovo beneficiario designato;
- b) recedere dall'*assicurazione*. In tal caso Reale Mutua deve restituire la parte di *premio* relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto. L'importo da restituire è ottenuto moltiplicando l'importo del *premio*, al netto di imposte, per un rapporto avente:
 - al numeratore: il numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione anticipata e la data di scadenza dell'*assicurazione*;
 - al denominatore: il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*assicurazione*.



La parte di *premio* da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = \frac{P \times (n-t)}{n}$$

nella quale:

P = *premio*, al netto di imposte, relativo all'intera durata dell'*assicurazione*;

n = durata totale dell'*assicurazione* in giorni;

t = durata effettiva dell'*assicurazione* in giorni dalla data di:

- inizio dell'*assicurazione* a quella di termine dell'*assicurazione*
- inizio dell'*assicurazione* a quella di trasferimento del finanziamento a favore del nuovo beneficiario designato.

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (= 10 anni)
- data di inizio durata dell'*assicurazione*: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (= 7 anni)

$$\frac{1000 \times (3650 - 2555)}{3650} = € 300 = \text{Rimborso estinzione totale}$$

TORNA ALL'INDICE

3.2 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Se l'*assicurazione* è stipulata con il tacito rinnovo (indicazione "SI" sul *modulo di polizza* nella casella "tacito rinnovo"), le *parti* possono dare disdetta mediante lettera raccomandata AR o PEC, inviata almeno 30 giorni prima della sua scadenza annuale.

La disdetta ha come effetto la risoluzione dell'*assicurazione* alla scadenza annuale.

3.3 RECESSO ANTICIPATO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di durata poliennale dell'*assicurazione* le *parti* possono recedere annualmente dall'*assicurazione* mediante lettera raccomandata AR o PEC, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza.

3.4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo* Reale Mutua può recedere dall'*assicurazione*.

Reale Mutua deve trasmettere comunicazione, con lettera raccomandata AR o PEC, al *contraente*, con un preavviso di 30 giorni.

Reale Mutua, se esercita questa facoltà, rimborsa al *contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della *polizza* (indicate alla voce "Diritti" sul *modulo di polizza*). Se la *polizza* è vincolata e tale vincolo prevede la facoltà di recesso dall'*assicurazione*, Reale Mutua è tenuta a darne comunicazione, con lettera raccomandata AR o PEC, al soggetto vincolante.



4. QUANDO E COME DEVO PAGARE

4.1 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Se è stato concordato il pagamento del *premio* a rate, le stesse devono essere pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di 30 giorni. Il *premio* è sempre determinato per *annualità assicurativa* ed è dovuto per intero anche se il *contraente* ha scelto di pagare a rate.



4.2 ONERI FISCALI

Il *premio* comprende le imposte. Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *contraente*.

4.3 INDICIZZAZIONE DELLA POLIZZA

Se è indicato "Sì" nella corrispondente casella del *modulo di polizza*, al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e, pertanto, si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il *premio* è aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie* e i *minimi di scoperto*, sono adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione dell'*assicurazione*.

Le *parti* possono rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante comunicazione da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del *premio*, se sono state pagate almeno 3 annualità.

In caso di rinuncia all'indicizzazione la *polizza* continua ad essere in vigore con il *premio*, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'*annualità assicurativa* in corso.

Se l'incremento annuo dell'indice dei prezzi risulta inferiore al 2%, il **premio**, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le **franchigie**, vengono comunque aumentati del 2%.



Esempio dell'indicizzazione del **premio**

Al momento della sottoscrizione dell'*assicurazione*, il primo gennaio 2023, il *contraente* ha scelto l'indicizzazione e ha pattuito un *premio* di € 100.

Il 01.01.2024, alla data di rinnovo, Reale Mutua utilizza i seguenti dati al fine di calcolare il *premio* per la successiva *annualità assicurativa*:

- Indice ISTAT ottobre 2022 (3 mesi prima della sottoscrizione) = 260,60.
- Indice ISTAT ottobre 2023 (3 mesi prima del rinnovo) = 290,70.
- Coefficiente ISTAT al rinnovo: $290,70/260,60 = 1,12$.
- *Premio* indicizzato: $100 \times 1,12 = € 112$.

In conclusione, il *premio* che il *contraente* pagherà il 01.01.2024 è di € 112.

5. ALTRE INFORMAZIONI



5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *contraente* o l'*assicurato* deve dare comunicazione a Reale Mutua dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre *assicurazioni* a copertura del medesimo rischio assicurato con questo contratto. In caso di *sinistro*, il *contraente* o l'*assicurato* deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

5.3 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI - VERIFICHE E CONTROLLI

Reale Mutua ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sui *beni assicurati*, sullo stato dei luoghi di lavoro e sulle documentazioni inerenti alle variabili per il calcolo del *premio*.

Il *contraente* o l'*assicurato* è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le occorrenti informazioni e documentazioni.

5.4 NORME RICHIAMATE NELL'ASSICURAZIONE

Gli articoli di legge, richiamati nelle condizioni di *assicurazione* e dei quali si ritiene utile esplicitare il testo per esteso, sono riportati nell'APPENDICE 1 - "Norme di legge richiamate nell'*assicurazione*".



5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA (PREVISTA DALL'ART. 1916 CODICE CIVILE)

Salvo in caso di dolo, Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- delle persone per le quali l'*assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- dei soci di Reale Mutua al momento del *sinistro*.

Inoltre, salvo in caso di dolo, Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- delle società controllanti, controllate e collegate del *contraente*;

se il *contraente* ne fa esplicita richiesta entro 60 giorni dalla denuncia del *sinistro* e l'*assicurato*, a sua volta, rinuncia per iscritto all'azione verso il responsabile.

5.7 ALTRI IMPEDIMENTI ALL'OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE (SANCTION CLAUSE)

Reale Mutua non è tenuta a liquidare *sinistri* o erogare qualsiasi tipo di prestazione derivante dall'*assicurazione*, se la liquidazione o la prestazione può esporre Reale Mutua a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito;
- c) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che vietano la liquidazione del danno o l'erogazione di qualsiasi prestazione assicurativa;

ai quali Reale Mutua deve attenersi in forza di trattati internazionali e se tali disposizioni o provvedimenti non risultano in contrasto con norme nazionali o dell'Unione Europea.

Questa disposizione abroga e sostituisce ogni eventuale altra norma difforme contenuta nella *polizza*.



5.8 CESSIONE O ALIENAZIONE

Nel caso di cessione o alienazione dei *beni assicurati*, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del *contraente* o dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, può:

- 1) comunicare il recesso dall'*assicurazione* che avrà effetto dopo 30 giorni dalla sua comunicazione; o in alternativa può,
- 2) comunicare al *contraente* a quali condizioni proseguire l'*assicurazione*. Se le *parti* non trovano un accordo sulle nuove condizioni proposte, l'*assicurazione* terminerà il 30° giorno dalla comunicazione di Reale Mutua.

Nei casi di cessazione dell'*assicurazione* di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo Reale Mutua provvederà al rimborso al *contraente* della parte di *premio*, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di rischio non corso.

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI

Le garanzie di questa Sezione operano solo se richiamate sul *modulo di polizza* e solo per i relativi *beni assicurati*. Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* sono applicati *scoperti, minimi di scoperto e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione o quelli indicati in *polizza*.



6. CHE COSA È ASSICURATO

6.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, nei limiti delle *somme assicurate* e se acquistata la relativa garanzia come indicato sul *modulo di polizza*, indennizza l'*assicurato* dei danni materiali, compresi quelli di *incendio, esplosione e scoppio*, direttamente causati ai *beni assicurati*, da:

- a) terremoto;
- b) alluvione, inondazione, esondazione;
- c) frana.

Reale Mutua, a seguito di un evento di cui ai punti a), b) e c) che ha cagionato un danno materiale e diretto ai *beni assicurati*, indennizza, nei limiti delle *somme assicurate*, i danni materiali consequenziali causati da:

- incendio, esplosione, scoppio;
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Reale Mutua, nei limiti delle *somme assicurate*, rimborsa le spese documentate per:

- 1) riparare i danni ai *beni assicurati* a seguito di *sinistro* per ordine delle Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare, qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *polizza*;
- 2) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- 3) gli onorari di competenza del perito, di consulenti e professionisti che l'*assicurato* ha scelto e nominato e la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*assicurato* a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia prevede il rimborso fino al massimo del 3% dell'*indennizzo* con il massimo di € 20.000 per *sinistro*.

Se il *sinistro* interessa più Sezioni prestate con la presente *polizza*, Reale Mutua indennizza i suddetti onorari una sola volta.

Reale Mutua rimborsa in eccedenza alle *somme assicurate* le spese sostenute dall'*assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, se fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi coperti dalle garanzie prestate.

Questa garanzia opera con *scoperti, minimi di scoperto e limiti di indennizzo* indicati sul *modulo di polizza*.



7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



7.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

La forma di *assicurazione* prevista è a *valore intero* tranne che per il *terreno* per cui è prevista la forma di *assicurazione a primo rischio assoluto*.

Il valore per:

- il *fabbricato* è determinato dal *valore a nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (legge n.10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) e i costi di progettazione e direzione lavori;
- il *macchinario* e le *apparecchiature elettroniche* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili e i costi di trasporto e montaggio;
- le *merci* è determinato dal *valore commerciale*, salvo quanto previsto dal punto 11.2 "Prezzo di vendita" della Sezione Condizioni Aggiuntive se richiamata sul *modulo di polizza*. Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Fanno eccezione i *veicoli*, per i quali:

- in caso di *veicolo* nuovo (non immatricolato) il valore è determinato dal *valore commerciale*;
- in caso di *veicolo* usato o a Km Zero il valore è determinato dal valore del *veicolo* rilevabile dal listino "Eurotax blu".

Per i *veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" dal *valore commerciale*.

- gli *impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili e i costi di trasporto e montaggio; per impianto *posizionato a terra* si intendono comprese le spese di fondazione;
- i *preziosi* e gli *oggetti pregiati* è determinato dal *valore commerciale*;
- i *valori* sono determinati dal *valore nominale*;
- gli effetti personali sono determinati dal *valore commerciale*.

7.2 DOVE SONO GARANTITI I BENI ASSICURATI

Macchinario, merci e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono garantiti:

- ovunque nell'ambito dell'*ubicazione*, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in *polizza*;
- a bordo di *veicoli*, anche se di proprietà di terzi, solo se in sosta nell'*ubicazione* e con l'esclusione delle operazioni di carico e scarico;
- anche in luoghi diversi dall'*ubicazione* solo se presso terzi, in conto deposito, lavorazione, riparazione o presso esposizioni, fiere e mostre, nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

7.3 UNICO SINISTRO

Agli effetti della garanzia:

- *terremoto*, sono attribuite a un medesimo fenomeno tellurico, e quindi facenti parte di un unico evento calamitoso, le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile;

- *alluvione, inondazione, esondazione* sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile;
- *frana* sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile.

Pertanto i danni relativi alle garanzie sopra elencate e attribuibili ad un unico evento calamitoso sono considerati "unico sinistro" solo se avvenuti nel periodo di efficacia dell'*assicurazione*.

7.4 SCOPERTI, MINIMI DI SCOPERTO E LIMITI DI INDENNIZZO

Fermi i limiti previsti in *polizza* e salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice civile -Obbligo di salvataggio, **per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

I seguenti *limiti di indennizzo* operano per tutte le garanzie di questa Sezione:

- a) per gli *oggetti pregiati* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* e con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per *sinistro* e *annualità assicurativa*;
- b) per i *valori* inerenti all'*attività* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* con il massimo di € 5.000 per *sinistro* e *annualità assicurativa*;
- c) per i *valori* dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda*, complessivamente con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per *sinistro* e *annualità assicurativa*;
- d) per gli effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda*, complessivamente con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per *sinistro* e *annualità assicurativa*;
- e) per i *preziosi* dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda*, complessivamente con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* e con il massimo di € 10.000 per *sinistro* e *annualità assicurativa*.



7.5 PERIODO DI CARENZA DELLA COPERTURA

A) Per la garanzia *terremoto*

Se l'*assicurazione* è stata sottoscritta dopo il verificarsi di un *terremoto* (registrato da un Ente Indipendente, quale INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la copertura opera dalle ore 24 del 14° giorno successivo all'evento, tenendo in considerazione:

- la *magnitudo*
- la *distanza dei beni assicurati dall'epicentro del terremoto*, secondo la tabella sotto riportata.

MAGNITUDO DEL <i>TERREMOTO</i> (IN <i>MW</i>)	SI APPLICA IL PERIODO DI CARENZA DI 14 GIORNI SE I <i>BENI ASSICURATI</i> SI TROVANO ENTRO:
> = 4.0 e < = 4,5	20 KM dall'epicentro del <i>terremoto</i>
> 4,5 e < = 5.5	40 KM dall'epicentro del <i>terremoto</i>
> 5,5 e < = 6.5	80 KM dall'epicentro del <i>terremoto</i>
> 6.5	150 KM dall'epicentro del <i>terremoto</i>

Se si tratta di *terremoto* di *magnitudo* inferiore a 4.0 *MW* la garanzia opera dalle ore 24 della data di sottoscrizione dell'*assicurazione*.

B) Per la garanzia *alluvione, inondazione, esondazione*

La garanzia opera per i *sinistri* avvenuti dalle ore 24 del 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione della polizza.

Il periodo di carenza di 14 giorni (per *terremoto*) o di 7 giorni (per *alluvione, inondazione, esondazione*) non si applica per le garanzie già presenti e per i valori già assicurati su polizza di Reale Mutua sostituita senza interruzione.





8. CHE COSA NON È ASSICURATO

8.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua, relativamente a questa Sezione e alla Sezione Condizioni Aggiuntive se acquistata, non indennizza i danni avvenuti in occasione di o derivanti da:

- a) atti di guerra, guerra informatica, occupazione o invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra dichiarata o non, qualsiasi atto militare, guerra civile, ribellione, insurrezione, rivoluzione, serrata, usurpazione di potere, confisca, requisizione, sequestro, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Pubblica Autorità o Autorità Locale sia di diritto che di fatto anche assunto nei contesti bellici;
- b) *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, e causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da eventi garantiti con questa Sezione;
- c) tumulti popolari, scioperi, sommosse atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, *terrorismo*;
- d) inquinamento o contaminazione ambientale.

Sono sempre esclusi/e:

- e) i danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
 - manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
 - indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
 - responsabilità legale e contrattuale;
 - utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - uso di indirizzi internet, intranet, siti web o simili mezzi;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet o connessione a indirizzi internet, intranet, siti web o simili mezzi;
 - trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti web o similari;
 - virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms, o simili);
 - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
 - violazione del D.Lgs. 196/03 e al Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;
- f) i danni derivanti da difetti dei *beni assicurati* noti al *contraente* o all'*assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della *polizza*;
- g) i danni causati o dovuti a dolo:
 - dell'*assicurato* o del *contraente*, del coniuge, dei genitori, dei figli dell'*assicurato* o del *contraente*, di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
 - del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*assicurato* o il *contraente* non è una persona fisica;
- h) i danni causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di macchine, *macchinari*, *fabbricati*, *tendostrutture*, *tensostrutture*, *strutture pressostatiche* e impianti in genere;
- i) i danni di *furto*, *rapina*, *estorsione*, *scippo*, saccheggio, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei *beni assicurati*;



j) i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, e i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'*attività* o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.

L'*assicurazione* indennizza i danni materiali previsti dalle garanzie della presente *polizza* ai *beni assicurati*, anche se verificatisi in contemporaneità o concomitanza con un'epidemia o pandemia purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tali eventi;

k) le spese di demolizione e sgombero, eventualmente assicurabili con la Sezione Condizioni Aggiuntive;

l) i danni subiti dalle *merci* per mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento o climatizzazione o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;

m) i *danni indiretti*, quali interruzione di *attività*, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei *beni assicurati*;

Relativamente alla garanzia *terremoto*, Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:

n) *maremoto*, *mareggiate* e penetrazioni di acqua marina;

o) *alluvione*, *inondazione*, *esondazione*, *allagamento*;

p) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;

q) valanghe e slavine;

r) *frana*;

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a *terremoto*.

Relativamente alla garanzia *alluvione*, *inondazione*, *esondazione* Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:

s) *maremoto*, *mareggiata*, marea, penetrazioni di acqua marina;

t) variazione della falda freatica;

u) *allagamento*, *flash floods* (bombe d'acqua), umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

v) *frana*, lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti ad *alluvione*, *inondazione*, *esondazione*.

Si intendono comunque compresi i danni da *alluvione*, *inondazione*, *esondazione* conseguenti a *frana*.

Relativamente alla garanzia *frana* Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:

w) *maremoto*, *alluvione*, *inondazione*, *esondazione*, *allagamento*;

x) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;

y) valanghe e slavine;

z) lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;

aa) *frane* dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali; anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a *frane*;

bb) cedimento del *terreno* se non causato da *frane*;

cc) *frane* già note o potenzialmente già note.

Si intendono comunque compresi i danni da *frana* conseguenti ad *alluvione*, *inondazione*, *esondazione*.

8.2 BENI ESCLUSI

Reale Mutua, relativamente a questa Sezione e alla Sezione Condizioni Aggiuntive se acquistata, non indennizza i danni a:

- a) *merci* già caricate a bordo dei veicoli, che si trovano nell'*ubicazione*, se assicurate con contratto di assicurazione diverso dalla *polizza*. Se questa *assicurazione* risulta inefficace o insufficiente le *merci* sono in garanzia;
- b) beni in leasing se assicurati con altro contratto;
- c) aeromobili e natanti che non sono oggetto dell'*attività*;
- d) beni "off-shore";
- e) linee di distribuzione o trasmissione;
- f) alberi, cespugli e colture;
- g) *fabbricati* in corso di costruzione;
- h) *fabbricati abusivi, fabbricati collabenti e beni assicurati* in essi contenuti o sovra posizionati.

Relativamente alla garanzia *alluvione, inondazione, esondazione* Reale Mutua non indennizza i danni causati a:

- i) edifici costruiti in aree golenali e i beni ivi contenuti;
- j) *merci*:
 - la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione delle *merci* che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
 - contenute in *tendostrutture, tensostrutture, strutture pressostatiche*;
 - poste in locali interrati o seminterrati;
 - poste all'aperto.

Relativamente alla garanzia *frana*, Reale Mutua non indennizza i danni causati a *merci*:

- poste all'aperto;
- contenute in *tendostrutture, tensostrutture e strutture pressostatiche*.



9. TABELLA RIASSUNTIVA DI SCOPERTI, MINIMI DI SCOPERTO E LIMITI DI INDENNIZZO



9.1 RIEPILOGO DI SCOPERTI, MINIMI DI SCOPERTO E LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *scoperti*, *minimi di scoperto* e *limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*.

Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse i relativi *scoperti* e *minimi di scoperto*, sono applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO €
6.1 a)	Garanzia <i>terremoto</i>	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza
6.1 b)	Garanzia <i>alluvione, inondazione, esondazione</i>	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza
6.1 c)	Garanzia <i>frana</i>	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza
6.1 3)	Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti. Se il <i>sinistro</i> interessa più Sezioni prestate con questa <i>polizza</i> , Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta	---	---	3% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di 20.000 per <i>sinistro</i>
7.4 a)	<i>Oggetti pregiati</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>macchinario</i> con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
7.4 b)	<i>Valori inerenti all'attività</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>macchinario</i> con il massimo di €. 5.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
7.4 c)	<i>Valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda</i>	---	---	Complessivamente € 2.500 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
7.4 d)	Effetti personali, dei <i>dipendenti</i> , dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in <i>azienda</i>	---	---	€ 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
7.4 e)	<i>Preziosi</i> dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in <i>azienda</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>macchinario</i> e con il massimo di € 10.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>





10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Queste norme sono operanti anche per la Sezione Condizioni Aggiuntive se richiamata sul *modulo di polizza*.

10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dall'*assicurazione* possono essere esercitati dal *contraente* e da Reale Mutua. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà nei confronti e con il consenso dell'*assicurato*.

10.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *contraente* o l'*assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice civile;
- 2) darne comunicazione, con lettera raccomandata AR o PEC, all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile;
- 3) fare, nei 5 giorni successivi alla denuncia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale per i reati perseguibili per legge e in ogni caso dove richiesto da Reale Mutua, precisando, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (cioè quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *beni assicurati* distrutti, danneggiati o sottratti e, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, se ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice civile.
- 6) denunciare tempestivamente la perdita di titoli di credito anche al debitore e attuare, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- 7) in caso di danno alle *merci* mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino.



L'inadempimento di anche uno solo degli obblighi suindicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Per le *apparecchiature elettroniche* il *contraente* o l'*assicurato* può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2).

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *contraente* o l'*assicurato* può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*.

10.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *contraente* o l'*assicurato*, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'*indennizzo* se:

- dichiara distrutti *beni assicurati* che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occulta, sottrae o manomette *beni assicurati* non danneggiati o salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo.

10.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *parti*,

2) fra due periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che evidenzia le ragioni, motivandole).

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza voto deliberativo.

Se una delle *parti* non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella giurisdizione in cui è avvenuto il *sinistro*. Salvo quanto previsto dal punto 6.1 3) "Rischio assicurato - Onorari periti", ciascuna delle *parti* sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

10.5 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1) indagare su tempo, luogo, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *polizza* e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che hanno mutato o aggravato il rischio e non sono state comunicate;
- 3) verificare se il *contraente* o l'*assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 10.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi *beni assicurati*;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo il criterio stabilito al punto 7.1 "Forma di *assicurazione* – Valore dei *beni assicurati*";
- 5) procedere alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi dove è contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le *parti*, le quali rinunciano a ogni impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali rimane comunque la possibilità di sollevare eccezioni sull'indennizzabilità del danno.

Se si fa ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, la perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



10.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri del punto 7.1 "Forma di *assicurazione* – Valore dei *beni assicurati*", il danno è determinato separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono:

1) Per *fabbricati* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore economico dei residui.

Fanno eccezione i seguenti beni:

- per i manufatti di materia plastica (diversi dall'isolamento termico delle pareti esterne), le lastre in fibro-cemento o cemento-amianto si stima il *valore allo stato d'uso*;
- per le *tendostrutture*, *tensostrutture* e *strutture pressostatiche* si stima il *valore allo stato d'uso*.

Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) e i costi di progettazione e direzione lavori che l'*assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Se, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente *polizza*, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del *danno indennizzabile*, relativamente alle sole componenti strutturali del *fabbricato*, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse, purché la ricostruzione o la riparazione sia effettuata entro i termini indicati al punto 10.12) "Pagamento dell'*indennizzo*".

2) Per *macchinari* si stima il *valore a nuovo* al momento del *sinistro*, oppure, se inferiore, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro* compresi i costi di trasporto e montaggio, al netto di oneri fiscali se detraibili e dell'eventuale valore economico dei residui.

In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, fermo quanto previsto dal limite di indennizzo, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

3) Per *impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili* si stima il *valore a nuovo* al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare l'impianto danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui. Limitatamente alle parti edili di pertinenza esclusiva dell'impianto, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo.

In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

Limitatamente ai danni subiti dagli inverter e dalle batterie di accumulo in esercizio da oltre 5 anni, in nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo valore allo stato d'uso.

Per i beni stimati al *valore a nuovo*, se la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato al *valore allo stato d'uso*, deducendo dai *valori a nuovo* stimati il deprezzamento stabilito. La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto. Il supplemento di indennità relativo al *valore a nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.

4) Per i *valori* si stima il *valore nominale*.

5) Per i *preziosi*, per *oggetti pregiati*, per gli effetti personali dei dipendenti, dirigenti, degli amministratori e dei legali rappresentanti si stima il *valore commerciale*.

6) Per le *Apparecchiature elettroniche*, premesso che:

- un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto a), eguagliano o superano il valore dell'*apparecchiatura elettronica* calcolato come al successivo punto b);



a) in caso di bene riparabile, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;

b) in caso di bene non riparabile si procede come segue:

- se costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui. Se non possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche non è considerata migliore il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
- se costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente punto 6) a) si riduce del 10% l'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al 5°;
- se costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, non è indennizzabile.

Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera se il rimpiazzo o la riparazione sono eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Se non sono soddisfatte queste condizioni, si stima il *valore a nuovo* del *bene assicurato* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua può provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'*apparecchiatura elettronica* o al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

7) Per le *merci*, salvo quanto previsto dal punto 11.2 "Prezzo di vendita" della Sezione Condizioni Aggiuntive se richiama-ta, deducendo dal *valore commerciale* delle *merci* assicurate il valore di quelle rimaste illese, si stima il valore residuo delle *merci* danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro*, esclusi gli oneri fiscali se detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Fanno eccezione i *veicoli* per i quali si stima:

a) in caso di danno totale:

- a *veicolo* nuovo (non immatricolato): il *valore commerciale* al momento del *sinistro*;
- a *veicolo* usato o a Km. Zero: il valore del *veicolo* rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" si stima il *valore commerciale*;

b) in caso di danno parziale:

- a *veicolo* nuovo (non immatricolato): il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il *valore commerciale*;
- a *veicolo* usato o a Km. Zero: il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il deprezzamento, rilevabile dal listino "Eurotax blu", dovuto all'età e allo stato d'uso del *veicolo*.

Si considera il danno come parziale quando le spese di riparazione del *veicolo* non superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Se il *sinistro* si verifica entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del *veicolo* o delle parti sostituite.

8) Per i *beni assicurabili a condizioni speciali*:

- a)** per archivi, documenti, disegni, registri, dati informatici e relativi supporti, si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto;
- b)** per modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, lastre e cilindri e simili si stima il *valore a nuovo* con massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico;
- c)** per i programmi in licenza d'uso si stima il costo per la loro duplicazione o riacquisto.

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua i soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.



- 9) Per i *beni inattivi*, l'ammontare del danno viene valutato in base al *valore commerciale* al netto dell'eventuale valore economico dei residui.
- 10) Per i *terreni* la determinazione del danno è data dal costo di ripristino ovvero il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, *bonifica* e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del *terreno* ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

10.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di *beni assicurati*, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

10.8 ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

È data facoltà al *contraente* di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.11 "Indennizzo separato".

Dietro richiesta del *contraente*, l'*assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo, per la Sezione Catastrofali, sia prevedibile in almeno il 2% delle *somme assicurate* con il minimo di € 100.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione e sia stato sottoscritto dalle *parti* verbale di danno minimo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore al 15% delle *somme assicurate* con il massimo di € 2.000.000.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro*, l'*assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento dovuto, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.



10.9 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* (anche se ridotta) svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

10.10 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

L'*assicurato* ha il diritto di ottenere il pagamento dell'*indennizzo* o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale sia garantito l'adempimento da parte dell'*assicurato* dell'impegno a restituire l'importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali se il *sinistro* non risulta indennizzabile.

10.11 INDENNIZZO SEPARATO

È data facoltà al *contraente* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.8 "Anticipo sugli *indennizzi*".

Dietro richiesta del *contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 10.12 "Pagamento dell'*indennizzo*" a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 10.12 "Pagamento dell'*indennizzo*", per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 10.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla *polizza*".

10.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti condizioni di *assicurazione* e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'*assicurato* dell'atto di liquidazione del danno, se non è stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento stesso risulta che non ricorre il caso previsto al punto 8.1 g) "Rischi Esclusi".



SEZIONE CONDIZIONI AGGIUNTIVE

La Sezione opera solo se richiamata sul *modulo di polizza* e vale per tutte le *ubicazioni* assicurate e per la Sezione Eventi Catastrofici e Sezione Eventi Atmosferici se acquistate.

Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato" e del punto 10 "Cosa fare in caso di *sinistro*" della Sezione Eventi Catastrofici. Inoltre, resta ferma l'efficacia del punto 17 "Che cosa non è assicurato" e del punto 19 "Cosa fare in caso di *sinistro*" della Sezione Eventi Atmosferici.

In caso di *sinistro* sono applicati *scoperti, minimi di scoperto e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, o quelli indicati in *polizza*.



11. CHE COSA È ASSICURATO

11.1 SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO E RICOLLOCAMENTO

In deroga al punto 8.1 k) "Rischi Esclusi" della Sezione Eventi Catastrofici e al punto 17.1 k) "Rischi esclusi" della Sezione Eventi Atmosferici in caso di *danno accertato* a termini della Sezione Eventi Catastrofici e Sezione Eventi Atmosferici se acquistate, Reale Mutua rimborsa:

- 1) le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del *sinistro*, **fino alla concorrenza della somma assicurata. Per le lastre in cemento amianto la garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata;**
- 2) le spese documentate, comprese le spese di montaggio e smontaggio, per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare i *macchinari, le merci e gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili* assicurati e illesi, **con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata.**

Se un medesimo *sinistro* interessa sia le garanzie della Sezione Catastrofici sia le garanzie della Sezione Eventi Atmosferici la *somma assicurata* è unica.

Questa garanzia non opera per il *terreno*.

Questa garanzia opera a *primo rischio assoluto*.

11.2 PREZZO DI VENDITA

In deroga al punto 10.6 7) "Determinazione del danno" della Sezione Eventi Catastrofici e al punto 19.6 "Determinazione del danno" della Sezione Eventi Atmosferici, se un *sinistro* causa un *danno accertato* a *merci* vendute in attesa di consegna, Reale Mutua indennizza questi beni in base al prezzo di vendita, fermo restando che se è superiore al valore di mercato si applica quest'ultimo.

Sono dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna.

Questa condizione opera se:

- 1) i beni non possono essere sostituiti con equivalenti beni illesi;
- 2) la vendita è provata da un ordine di acquisto scritto e accettato dall'*assicurato* in data antecedente il *sinistro*;
- 3) i beni non sono stati assicurati dall'acquirente.

Il criterio di valutazione qui stabilito è operante per la determinazione delle *somme assicurate* ai fini di quanto previsto al punto 10.7 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*" della Sezione Catastrofici e al punto 19.7 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*" della Sezione Eventi Atmosferici.



SEZIONE *DANNI INDIRETTI*

La Sezione opera solo se richiamata sul *modulo di polizza* e opera per tutte le *ubicazioni* assicurate e per la Sezione Eventi Catastrofici e Sezione Eventi Atmosferici se acquistate.

Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato" della Sezione Eventi Catastrofici, del punto 17 "Che cosa non è assicurato" della Sezione Eventi Atmosferici e del punto 13 "Che cosa non è assicurato" di questa Sezione. In caso di *sinistro* sono applicati *franchigie* e *limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



12. CHE COSA È ASSICURATO

12.1 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA MAGGIORI COSTI

In caso di interruzione totale o parziale dell'*attività* a seguito di *danno accertato* a termini della Sezione Eventi Catastrofici e della Sezione Eventi Atmosferici, Reale Mutua rimborsa all'*assicurato*, nei limiti della *somma assicurata*, le spese, debitamente documentate, relative a prestazioni o servizi di cui l'*assicurato* si è avvalso, entro il *periodo di indennizzo*, per il proseguimento dell'*attività* e che devono riguardare a titolo esemplificativo e non limitativo:

- *spese supplementari* sostenute al solo scopo di ripristinare il livello di scorte del magazzino presente prima del verificarsi del *sinistro* ed utilizzato per contenere la perdita subita;
- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazioni di metodi di lavoro alternativi e il lavoro straordinario anche notturno e festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività* compresi i relativi costi di trasferimento.

Questa garanzia opera con:

- una *franchigia* di € 2.500;
- la *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza* per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
- il *periodo di indennizzo* di 90 giorni.

Questa garanzia non opera:

- 1) per *beni inattivi*, *terreni* ed *impianti di produzione energia da fonti rinnovabili*;
- 2) in presenza di polizza collegata "Danni da interruzione di esercizio".

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

12.2 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di *danno accertato* a termini della Sezione Eventi Catastrofici e della Sezione Eventi Atmosferici, Reale Mutua riconosce all'*assicurato*, oltre alle *somme assicurate*, un importo forfettario pari alla percentuale dell'*indennizzo* indicata sul *modulo di polizza*.

Questa garanzia:

- opera su *fabbricato*, *macchinari*, *terreni*, *merci*, *impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*;
- non opera in presenza di polizza collegata "Danni da interruzione di esercizio".



12.3 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA PERDITA PIGIONI

In caso di *danno accertato* a termini della Sezione Eventi Catastrofici e della Sezione Eventi Atmosferici, che abbia colpito il *fabbricato* assicurato tale da rendere lo stesso totalmente o parzialmente inagibile, Reale Mutua indennizza la parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino.

Questa garanzia opera con:

- il limite della *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza* per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;
- lo *scoperto* del 10% con il minimo di un importo equivalente a 3 giorni;
- il *periodo di indennizzo* di 365 giorni.

Questa garanzia non opera in presenza di polizza collegata "Danni da interruzione di esercizio".

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

12.4 TABELLA RIASSUNTIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E PERIODO DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *scoperti*, *franchigie* e *periodo di indennizzo* indicati nei punti precedenti. Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse i relativi *scoperti* e *franchigie* sono applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO	FRANCHIGIA	PERIODO DI INDENNIZZO
12.1	Garanzia maggiori costi	---	€ 2.500	90 giorni
12.3	Garanzia perdita pigioni	10% con il minimo di un importo equivalente a 3 giorni	---	365 giorni





13. CHE COSA NON È ASSICURATO

Reale Mutua non indennizza le perdite o le spese conseguenti:

- 1) a *esplosioni* o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo, o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) atti di guerra, occupazione o invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra dichiarata o non, qualsiasi atto militare, guerra civile, ribellione, insurrezione, rivoluzione, serrata, usurpazione di potere, confisca, requisizione, sequestro, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Pubblica Autorità o Autorità Locale sia di diritto che di fatto anche assunto nei contesti bellici;
- 3) a un *sinistro* non indennizzabile a termini della Sezione Eventi Catastrofici e della Sezione Eventi Atmosferici;
- 4) a un *sinistro* che sia divenuto indennizzabile per effetto di estensioni di garanzia inserite successivamente alla data di stipulazione della presente *polizza* e non previste dal set informativo relativamente alla Sezione Eventi Catastrofici e della Sezione Eventi Atmosferici;
- 5) a prestazioni o servizi di cui l'*assicurato* si è avvalso successivamente alla scadenza del *periodo di indennizzo*;
- 6) a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - a) dolo del *contraente* o dell'*assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *contraente* o l'*assicurato* deve rispondere a norma di legge, e dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora l'*assicurato* o il *contraente* sia persona giuridica;
 - b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - c) difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo o reperimento dei *beni assicurati* distrutti o danneggiati, imputabile ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
 - d) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo del *macchinario* danneggiato o distrutto.

Sono sempre esclusi i danni:

- 7) materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
 - manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
 - indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
 - responsabilità legale e contrattuale;
 - utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - uso di indirizzi internet, intranet, siti web o simili mezzi;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet o connessione a indirizzi internet, intranet, siti web o simili mezzi;
 - trasmissione elettronica di dati compresa quella a/dai siti web o similari;
 - virus da computers, *malware* o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
 - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
 - violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;





14. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

14.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati dal *contraente* e da Reale Mutua. Il *contraente* deve compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

14.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *contraente* o l'*assicurato* deve:

- 1) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'*attività* e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- 2) darne comunicazione, con lettera raccomandata AR o PEC, all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Articolo 1913 del Codice civile;
- 3) fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, entro 30 giorni dalla fine del *periodo di indennizzo*, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'*attività*;
- 4) tenere a disposizione, sia di Reale Mutua sia dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento e fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto da Reale Mutua e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 5) mettere a disposizione di Reale Mutua, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, relativa documentazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

14.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *contraente* o l'*assicurato*, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'*indennizzo* se:

- dichiara distrutti *beni assicurati* che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occulta, sottrae o manomette *beni assicurati* non rubati o salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo.

14.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *contraente* o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle *parti*;

- 2) fra due periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di



essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che evidenzia le ragioni, motivandole). Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza voto deliberativo. Se una delle *parti* non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella giurisdizione in cui è avvenuto il *sinistro*.

14.5 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, causa e modalità del *sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se il *contraente* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 18.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";
- 4) procedere alla quantificazione del danno, con idoneo atto conclusivo di perizia, secondo i criteri stabiliti dalle singole garanzie.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 4) sono obbligatori per le *parti*, le quali rinunciano a ogni impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali rimane comunque la possibilità di sollevare eccezioni sull'indennizzabilità del danno.

Se si fa ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, la perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

14.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'*indennizzo* dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del *contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento stesso risulta che il *sinistro* non è stato causato con dolo del *contraente* o dell'*assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.



SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI

Le garanzie di questa Sezione operano se richiamate sul *modulo di polizza* e solo per i relativi *beni assicurati*. In presenza di polizza collegata "Incendio" emessa da Reale Mutua, operano sui medesimi beni ivi assicurati. Resta ferma l'efficacia delle esclusioni riportate nelle garanzie e al punto 17 "Che cosa non è assicurato". In caso di *sinistro* sono applicati *scoperti*, *minimi di scoperto* e *limiti di indennizzo* indicati nella Sezione o quelli indicati in *polizza*.



15. CHE COSA È ASSICURATO

15.1 VENTO E GRANDINE

1) Vento

Reale Mutua indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati da vento e quanto da esso trasportato, quando gli eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze, a:

- *fabbricati* **ad eccezione degli elementi fragili**;
- *macchinari*;
- *merci*;

anche se di proprietà di terzi.

Sono compresi i danni da bagnamento verificatosi all'interno dei *fabbricati* avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento.

Reale Mutua non indennizza i danni a *tendostrutture*, *tensostrutture*, *strutture pressostatiche* aperte da uno o più lati e *beni assicurati* in esse contenuti.

Per i *fabbricati* aperti da uno o più lati, la garanzia opera con:

- **lo scoperto del 20% con il minimo di € 5.000;**
- **il sottolimito di indennizzo di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.**

2) Grandine

Reale Mutua indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati da grandine, quando gli eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze, a:

- *fabbricati* **ad eccezione degli elementi fragili**;
- *macchinari*;
- *merci*;

anche se di proprietà di terzi.

Sono compresi i danni da bagnamento verificatosi all'interno dei *fabbricati* avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento.

La garanzia Vento e Grandine opera con *scoperti*, *minimi di scoperto* e *limiti di indennizzo* indicati sul *modulo di polizza*.



TORNA ALL'INDICE

Per **tendostrutture, tensostrutture, strutture pressostatiche e beni assicurati** in esse contenuti la garanzia opera con:

- lo scoperto del 20% con il minimo di € 2.000;
- il sottolimito di **indennizzo** di € 15.000 per **sinistro** e per **annualità assicurativa**.

3) Reale Mutua, nei limiti delle **somme assicurate**, rimborsa anche le spese documentate per:

- a) riparare i danni ai **beni assicurati** a seguito di **sinistro** per ordine delle Autorità;
- b) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- c) gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che l'**assicurato** ha scelto e nominato e la quota parte di spese ed onorari a carico dell'**assicurato** a seguito di nomina del terzo Perito.

Questa garanzia prevede il rimborso fino al massimo del 3% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

Se il sinistro interessa più Sezioni di questa polizza, Reale Mutua indennizza i suddetti onorari una sola volta.

4) Reale Mutua rimborsa in eccedenza alle **somme assicurate** le spese sostenute dall'**assicurato** o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, se fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati.

15.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE

A) ELEMENTI FRAGILI

In deroga ai punti 17.2 f) e g) "Beni esclusi", Reale Mutua indennizza l'**assicurato** dei danni materiali direttamente causati alle seguenti parti di **fabbricati**:

- 1) serramenti, insegne, vetrate e lucernari **per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato**;
- 2) manufatti di materia plastica (diversi da **tendostrutture, tensostrutture, strutture pressostatiche**, isolamento termico delle pareti esterne), lastre in fibro-cemento o cemento-amianto **per effetto di grandine**.



Questa garanzia opera con scoperti, minimi di scoperto e sottolimiti di indennizzo indicati sul modulo di polizza.

Se è operante con Reale Mutua un'analoga copertura sugli stessi **beni assicurati**, questa Condizione Facoltativa opera per la parte di danno eccedente i limiti previsti dall'altra copertura.

B) ALLAGAMENTO

Reale Mutua indennizza l'**assicurato** dei danni materiali direttamente causati ai **beni assicurati** da **allagamento** a seguito di accumulo di acqua piovana proveniente dall'esterno del **fabbricato** anche se conseguente a:

- rigurgito dei sistemi di scarico;
- traboccamento di gronde e pluviali, con o senza rottura degli stessi.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, **fabbricato, macchinario e merci**.

Oltre a quanto indicato al punto 17 "Che cosa non è assicurato", Reale Mutua non indennizza i danni:

- causati da:
 - a) rottura di tubazioni diverse da gronde e pluviali;
 - b) penetrazione di acqua piovana attraverso serramenti lasciati aperti;
 - c) penetrazione di acqua piovana attraverso rotture, brecce o lesioni del tetto, delle pareti, delle vetrate o dei serramenti;
 - d) infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, gelo, accumulo di neve;

▪ **subiti da:**

- e) **merci** la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione delle merci che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
- f) **merci** poste nei locali interrati e seminterrati;
- g) **serramenti e vetrate;**
- h) **manufatti di materia plastica**, (diversi da *tendostrutture*, *tensostrutture*, *strutture pressostatiche*, isolamento termico delle pareti esterne), **lastre in fibro-cemento o cemento-amianto.**

Questa garanzia opera con *scoperti, minimi di scoperto e limiti di indennizzo* indicati sul *modulo di polizza*.

Per *tendostrutture, tensostrutture, strutture pressostatiche e beni assicurati* in esse contenuti, la garanzia opera con:

- **lo scoperto** del 20% con il minimo di € 1.500;
- **il limite di indennizzo** di € 10.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

C) SOVRACCARICO NEVE

Reale Mutua indennizza l'*assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti di *fabbricati*, anche se aperti su uno o più lati e di tettoie e i conseguenti e immediati danni di bagnamento ai *beni assicurati*.

Si intendono assimilabili al crollo, le deformazioni delle strutture portanti del *fabbricato*, che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.

La garanzia opera solo se il *fabbricato* è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.

Oltre a quanto indicato al punto 17 "Che cosa non è assicurato", Reale Mutua non indennizza i **danni:**

- **causati da:**
 - a) valanghe e slavine;
 - b) gelo, anche se conseguente a evento coperto da questa garanzia;
 - c) scivolamento della neve;
 - d) cedimento o franamento del terreno;
- **subiti da:**
 - e) **fabbricati** in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini di questa garanzia) e relativo contenuto;
 - f) **fabbricati** incompleti nelle coperture e relativo contenuto;
 - g) **vetrate, serramenti e impermeabilizzazione**, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Questa garanzia opera con *scoperti, minimi di scoperto e limiti di indennizzo* indicati sul *modulo di polizza*.

Per *tendostrutture, tensostrutture, strutture pressostatiche e beni assicurati* in esse contenuti, la garanzia opera con:

- **lo scoperto** del 20% con il minimo di € 1.500;
- **il limite di indennizzo** di € 10.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.



16. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



16.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

Le garanzie di questa Sezione sono prestate a *valore intero*.

Il valore per:

- il *fabbricato* è determinato dal *valore a nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) e i costi di progettazione e direzione lavori;
- il *macchinario* e le *apparecchiature elettroniche* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, comprese le spese fiscali quando non detraibili e i costi di trasporto e montaggio;
- le *merci* è determinato dal *valore commerciale*, salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva C) Prezzo di vendita se richiamata sul *modulo di polizza*. Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione esclusi gli oneri fiscali se detraibili; Fanno eccezione i *veicoli*, per i quali:
 - in caso di *veicolo* nuovo (non immatricolato) il valore è determinato dal *valore commerciale*;
 - in caso di *veicolo* usato o a Km Zero il valore è determinato dal valore del *veicolo* rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" dal *valore commerciale*;
- i *preziosi, oggetti pregiati* è determinato dal *valore commerciale*;
- i *valori* è determinato dal *valore nominale*;
- gli effetti personali sono determinati dal *valore commerciale*.

16.2 DOVE SONO GARANTITI I BENI ASSICURATI

Macchinario e merci sono garantiti:

- nell'*ubicazione* all'interno di *fabbricati*, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in *polizza*;
- a bordo di *veicoli*, anche se di proprietà di terzi, solo se in sosta nell'*ubicazione* e con l'esclusione delle operazioni di carico e scarico;
- anche in luoghi diversi dall'*ubicazione* solo se presso terzi, nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito, lavorazione, riparazione, o presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 10% delle rispettive *somme assicurate* con il massimo complessivo di € 30.000 per *ubicazione*.

16.3 SCOPERTI, MINIMI DI SCOPERTO E LIMITI DI INDENNIZZO

Fermi i limiti previsti in *polizza* e salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice civile - Obbligo di salvataggio **per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

I seguenti *limiti di indennizzo* operano per tutte le garanzie di questa Sezione:

- a) per gli *oggetti pregiati* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* e con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per *sinistro e annualità assicurativa*;
- b) per i *valori* inerenti all'*attività* con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* con il massimo di € 5.000 per *sinistro e annualità assicurativa*;



- c) per i *valori* dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda*, complessivamente con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per *sinistro* e *annualità assicurativa*;
- d) per gli effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda*, complessivamente con il *limite di indennizzo* di € 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per *sinistro* e *annualità assicurativa*;
- e) per i *preziosi* dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda*, complessivamente con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* per il *macchinario* e con il massimo di € 10.000 per *sinistro* e *annualità assicurativa*.





17. CHE COSA NON È ASSICURATO

17.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua, relativamente a questa Sezione e alla Sezione Garanzie Aggiuntive se acquistata, non indennizza i danni avvenuti in occasione di o derivanti da:

- a) atti di guerra, occupazione o invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra dichiarata o non, qualsiasi atto militare, guerra civile, ribellione, insurrezione, rivoluzione, serrata, usurpazione di potere, confisca, requisizione, sequestro, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Pubblica Autorità o Autorità Locale sia di diritto che di fatto anche assunto nei contesti bellici;
- b) *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, e causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da eventi garantiti con questa Sezione;
- c) tumulti popolari, scioperi, sommosse atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, *terrorismo*;
- d) inquinamento o contaminazione ambientale.

Sono sempre esclusi/e:

- e) i danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
 - manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
 - indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
 - responsabilità legale e contrattuale;
 - utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - uso di indirizzi internet, intranet, siti web o simili mezzi;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet o connessione a indirizzi internet, intranet, siti web o simili mezzi;
 - trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti web o similari;
 - virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
 - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
 - violazione del D.Lgs. 196/03 e al Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;
- f) i danni derivanti da difetti dei *beni assicurati* noti al *contraente* o all'*assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della *polizza*;
- g) i danni causati o dovuti a dolo:
 - dell'*assicurato* o del *contraente*, del coniuge, dei genitori, dei figli dell'*assicurato* o del *contraente*, di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
 - del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'*assicurato* o il *contraente* non è una persona fisica;
- h) i danni causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *macchinari, fabbricati*;
- i) i danni di *furto, rapina, estorsione, scippo*, saccheggio, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei *beni assicurati*;



j) i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, e i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'*attività* o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.

L'*assicurazione* indennizza i danni materiali previsti dalle garanzie della presente *polizza* ai *beni assicurati*, anche se verificatisi in contemporaneità o concomitanza con un'epidemia o pandemia **purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tali eventi;**

k) le spese demolizione, sgombero e ricollocamento, assicurabili con la Sezione Condizioni Aggiuntive;

l) i danni subiti dalle *merci* per mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento o climatizzazione o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;

m) i *danni indiretti*, quali interruzione di *attività*, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da:

n) rigurgito dei sistemi di scarico, traboccamento di gronde e pluviali, assicurabili con la Condizione facoltativa B) "*Allagamento*";

o) *inondazione, alluvione, esondazione*;

p) mareggiata e penetrazione di acqua marina;

q) accumulo esterno di acqua piovana, assicurabili con la Condizione facoltativa B) "*Allagamento*";

r) gelo;

s) sovraccarico di neve, assicurabili con la Condizione facoltativa C) "*Sovraccarico neve*";

t) cedimento o franamento del terreno.

17.2 BENI ESCLUSI

Reale Mutua, relativamente a questa Sezione e alla Sezione Garanzie Aggiuntive se acquistata, non indennizza i danni a:

a) alberi, cespugli e colture;

b) recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, antenne e simili installazioni esterne;

c) *macchinario e merci* posti:

- all'aperto;
- sotto tettoie;
- in *fabbricati* aperti da uno o più lati;
- in *fabbricati* incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino);
- in baracche in legno o plastica;

d) *fabbricati* incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino);

e) serramenti, insegne, vetrate e lucernari (a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti), assicurabili con la Condizione facoltativa A "*Elementi fragili*";

f) manufatti di materia plastica (diversi da *tendostrutture, tensostrutture, strutture pressostatiche* e isolamento termico delle pareti esterne), lastre in fibro-cemento o cemento-amianto per i danni da grandine, assicurabili con la Condizione facoltativa A "*Elementi fragili*";

g) baracche comunque costruite e al loro contenuto;

h) *merci* già caricate a bordo dei veicoli, che si trovano nell'*ubicazione*, se assicurate con contratto di assicurazione diverso dalla presente *polizza*. Se questa assicurazione risulta inefficace o insufficiente le *merci* sono in garanzia;



- i) le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni;
- j) telefoni cellulari e smartphone che non siano oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito dell'*attività*;
- k) *impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*;
- l) beni in leasing;
- m) aeromobili e natanti che non sono oggetto dell'*attività*;
- n) beni "off-shore";
- o) linee di distribuzione o trasmissione;
- p) *fabbricati* in corso di costruzione o in corso di rifacimento (salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa C) "Sovraccarico Neve");
- q) *fabbricati abusivi, fabbricati collabenti e beni assicurati* in essi contenuti o sovra posizionati.



18. TABELLA RIASSUNTIVA DI SCOPERTI, MINIMI DI SCOPERTO E LIMITI DI INDENNIZZO



18.1 RIEPILOGO DI SCOPERTI, MINIMI DI SCOPERTO E LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *scoperti*, *minimi di scoperto* e *limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*.

Se un unico *sinistro* interessa garanzie o Sezioni diverse, gli *scoperti* e i *minimi di scoperto* relativi, sono applicati una sola volta nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO €
15.1 1)	Garanzia vento	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza
	Per i <i>fabbricati</i> aperti da uno o più lati	20%	€ 5.000	Sottolimito di € 50.000
15.1 2)	Garanzia grandine	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza
	Per <i>tendostrutture</i> , <i>tensostrutture</i> , <i>strutture pressostatiche</i> e ai <i>beni assicurati</i> in esse contenuti	20%	€ 2.000	Sottolimito di € 15.000
15.1 3)	Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti. Se il <i>sinistro</i> interessa più Sezioni prestate con questa <i>polizza</i> , Reale Mutua indennizza i suddetti onorari una sola volta.	---	---	3% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di 20.000 per <i>sinistro</i>
CONDIZIONI FACOLTATIVE		SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO €
A	<i>Elementi fragili</i>	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza	Sottolimito Indicato sul modulo di polizza
B	<i>Allagamento</i>	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza
	Per <i>tendostrutture</i> , <i>tensostrutture</i> , <i>strutture pressostatiche</i> e ai <i>beni assicurati</i> in esse contenuti	20%	€ 1.500	€ 10.000
C	Sovraccarico neve	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza	Indicato sul modulo di polizza
	Per <i>tendostrutture</i> , <i>tensostrutture</i> , <i>strutture pressostatiche</i> e ai <i>beni assicurati</i> in esse contenuti	20%	€ 1.500	€ 10.000



RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO €
16.3 a)	<i>Oggetti pregiati</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>macchinario</i> con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
16.3 b)	<i>Valori inerenti all'attività</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>macchinario</i> con il massimo di €. 5.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
16.3 c)	<i>Valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda</i>	---	---	Complessivamente € 2.500 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
16.3 d)	<i>Effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda</i>	---	---	€ 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
16.3 e)	<i>Preziosi dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per il <i>macchinario</i> e con il massimo di € 10.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>





19. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Queste norme sono operanti anche per la Sezione Condizioni Aggiuntive se richiamata sul *modulo di polizza*.

19.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dall'*assicurazione* possono essere esercitati dal *contraente* e da Reale Mutua. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà nei confronti e con il consenso dell'*assicurato*.

19.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *contraente* o l'*assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice civile;
- 2) darne comunicazione, con lettera raccomandata AR o PEC, all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile;
- 3) fare, nei 5 giorni successivi alla denuncia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale per i reati perseguibili per legge e in ogni caso dove richiesto da Reale Mutua, precisando, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (cioè quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti e, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, se ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice civile.
- 6) denunciare tempestivamente la perdita di titoli di credito anche al debitore, e attuare se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- 7) in caso di danno alle *merci* mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino.



L'inadempimento di anche uno solo degli obblighi suindicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Per le *apparecchiature elettroniche* il *contraente* o l'*assicurato* può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2).

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *contraente* o l'*assicurato* può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*.

19.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *contraente* o l'*assicurato*, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'*indennizzo* se:

- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occulta, sottrae o manomette beni non danneggiati o salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo.

19.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *parti*,

2) fra due periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che evidenzia le ragioni, motivandole).

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza voto deliberativo.

Se una delle *parti* non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella giurisdizione in cui è avvenuto il *sinistro*. Salvo quanto previsto dal punto 15.1 3) c) "Rischio assicurato - Onorari periti", ciascuna delle *parti* sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

19.5 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1) indagare su tempo, luogo, natura, causa e modalità del *sinistro*;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *polizza* e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che hanno mutato o aggravato il rischio e non sono state comunicate;

3) verificare se il *contraente* o l'*assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 19.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo il criterio stabilito al punto 16.1 "Forma di *assicurazione* – Valore dei *beni assicurati*";

5) procedere alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi dove è contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *parti*.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le *parti*, le quali rinunciano a ogni impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali rimane comunque la possibilità di sollevare eccezioni sull'indennizzabilità del danno.

Se si fa ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, la perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



19.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri del punto 16.1 "Forma di *assicurazione* – Valore dei *beni assicurati*", il danno è determinato separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono:

1) Per *fabbricati* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore economico dei residui.

Fanno eccezione i seguenti beni:

- per i manufatti di materia plastica (diversi dall'isolamento termico delle pareti esterne), le lastre in fibro-cemento o cemento-amianto si stima il *valore allo stato d'uso*;
- per le *tendostrutture* e *tensostrutture* si stima il *valore allo stato d'uso*;

Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) e i costi di progettazione e direzione lavori che l'*assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Se, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente *polizza*, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del *danno indennizzabile*, relativamente alle sole componenti strutturali del *fabbricato*, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse, purché la ricostruzione o la riparazione sia effettuata entro i termini indicati al punto 19.12) "Pagamento dell'*indennizzo*".

2) Per *macchinari* si stima il *valore a nuovo* al momento del *sinistro*, oppure, se inferiore, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro* compresi i costi di trasporto e montaggio, al netto di oneri fiscali se detraibili e dell'eventuale valore economico dei residui.

In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, fermo quanto previsto dal limite di indennizzo, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Per i beni stimati al *valore a nuovo*, se la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato al *valore allo stato d'uso*, deducendo dai *valori a nuovo* stimati il deprezzamento stabilito. La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto. Il supplemento di indennità relativo al *valore a nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.

3) Per i *valori* si stima il *valore nominale*.

4) Per i *preziosi*, per *oggetti pregiati*, per gli effetti personali dei dipendenti, dirigenti, degli amministratori e dei legali rappresentanti si stima il *valore commerciale*.

5) Per le *apparecchiature elettroniche*, premesso che:

- **un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto a), eguagliano o superano il valore dell'*apparecchiatura elettronica* calcolato come al successivo punto b);**
 - a) in caso di bene riparabile, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;**
 - b) in caso di bene non riparabile si procede come segue:**
 - se costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui e se non possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non è considerata migliore il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - se costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente 6) a) si riduce del 10% l'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al 5°;



- se costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, non è indennizzabile.

Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera se il rimpiazzo o la riparazione sono eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Se non sono soddisfatte queste condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua può provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchiatura elettronica o al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

- 6) Per le *merci*, salvo quanto previsto dal punto 11.2 "Prezzo di vendita" della Sezione Condizioni Aggiuntive se richiama-ta, deducendo dal *valore commerciale* delle *merci* assicurate il valore di quelle rimaste illese, si stima il valore residuo delle *merci* danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro*, esclusi gli oneri fiscali qualora siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Fanno eccezione i *veicoli* per i quali si stima:

- a) in caso di danno totale:

- a *veicolo* nuovo (non immatricolato): il *valore commerciale* al momento del *sinistro*;
- a *veicolo* usato o a Km. Zero: il valore del *veicolo* rilevabile dal listino "Eurotax blu". Per i *veicoli* non disciplinati da "Eurotax blu" si stima il *valore commerciale*;

- b) in caso di danno parziale:

- a *veicolo* nuovo (non immatricolato): il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il *valore commerciale*;
- a *veicolo* usato o a Km. Zero: il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il deprezzamento, rilevabile dal listino "Eurotax blu", dovuto all'età ed allo stato d'uso del *veicolo*.

Si considera il danno come parziale quando le spese di riparazione del *veicolo* non superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Se il *sinistro* si verifica entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del *veicolo* o delle parti sostituite.

- 7) Per i *beni assicurabili a condizioni speciali*:

- a) per archivi, documenti, disegni, registri, dati informatici e relativi supporti, si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto;
- b) per modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, lastre e cilindri e simili si stima il *valore a nuovo* con massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico;
- c) per i programmi in licenza d'uso si stima il costo per la loro duplicazione o riacquisto.

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua i soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.

- 8) Per i *beni inattivi*, l'ammontare del danno viene valutato in base al *valore commerciale* al netto dell'eventuale valore economico dei residui.

19.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di *beni assicurati*, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

19.8 ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

È data facoltà al *contraente* di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 18.11 "*Indennizzo separato*".

Dietro richiesta del *contraente*, l'*assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo, per la Sezione Eventi Atmosferici, sia prevedibile in almeno il 2% delle *somme assicurate* con il minimo di € 100.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione e sia stato sottoscritto dalle *parti verbale* di danno minimo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore al 15% delle *somme assicurate* con il massimo di € 2.000.000.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro*, l'*assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento dovuto, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

19.9 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* (anche se ridotta) svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

19.10 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

L'*assicurato* ha il diritto di ottenere il pagamento dell'*indennizzo* o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale sia garantito l'adempimento da parte dell'*assicurato* dell'impegno a restituire l'importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali qualora il *sinistro* non risulti indennizzabile.



19.11 INDENNIZZO SEPARATO

È data facoltà al *contraente* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 19.8 "*Anticipo sugli indennizzi*".

Dietro richiesta del *contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 19.12 "*Pagamento dell'indennizzo*" a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 19.12 "*Pagamento dell'indennizzo*", per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e solo se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 19.1 "*Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza*".

19.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, concordato l'ammontare dell'*indennizzo* in ottemperanza alle presenti condizioni di *assicurazione* e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'*assicurato* dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento stesso risulta che non ricorre il caso previsto al punto 17.1 g) "Rischi esclusi".



APPENDICE 1 – NORME DI LEGGE RICHIAMATE NELL'ASSICURAZIONE

Si riporta di seguito il testo degli articoli di legge richiamati nelle condizioni di *assicurazione* o ad esse inerenti. I testi si intendono integrati di eventuali modifiche emanate successivamente.

CODICE CIVILE

ART. 1892 C.C. - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 C.C. - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894 C.C. - ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1897 C.C. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.



ART. 1898 C.C. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901 C.C. - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.



ART. 1907 C.C. - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 C.C. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1913 C.C. - AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1914 C.C. - OBBLIGO DI SALVATAGGIO

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915 C.C. - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916 C.C. - DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 2425-BIS. ISCRIZIONE DEI RICAVI, PROVENTI, COSTI ED ONERI

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.

NOTE

Area for handwritten notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.

NOTE

**Servizio Clienti
Buongiorno Reale**

800 320 320

**Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it**

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5462 INC



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.